

D. Lgs. 14/19

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Con le s.m.i introdotte dal D.Lgs. 83/22.

WHITE PAPER

D.Lgs. 14/19 – cenni generali

Introduzione

Il Decreto Legislativo 14/19, noto come il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", rappresenta una svolta nel panorama legislativo italiano, introducendo significative innovazioni per gestire le sfide finanziarie e le situazioni di insolvenza delle imprese. Questo quadro normativo, entrato in vigore nel 2019, si propone di fornire strumenti più efficaci per prevenire ed affrontare la crisi aziendale, promuovendo la continuità delle attività economiche e tutelando sia gli interessi delle imprese che quelli dei creditori.

Aspetti principali

Il Decreto Legislativo 14/19 consiste in una riforma completa dei procedimenti in materia di insolvenza e crisi d'impresa. Tra gli aspetti principali, oltre all'obbligo di predisporre formalmente adeguati assetti, emerge l'introduzione di strumenti flessibili che consentono alle imprese soluzioni su misura per superare le difficoltà finanziarie. Inoltre, il Codice ha istituito nuovi organi, i quali favoriscono una gestione partecipativa delle crisi. L'obiettivo è quello di bilanciare gli interessi delle diverse parti coinvolte, promuovendo la trasparenza e la collaborazione nel processo di risoluzione.

Conclusioni

Il Decreto Legislativo 14/19 rappresenta un passo significativo nell'adattamento del sistema legale italiano alle esigenze del mondo aziendale contemporaneo. La sua approvazione sottolinea l'importanza di una gestione preventiva e consapevole delle crisi d'impresa, offrendo agli imprenditori strumenti innovativi per preservare la continuità delle attività. La creazione di nuovi organi e la promozione di soluzioni personalizzate riflettono la consapevolezza dell'importanza di equilibrare gli interessi delle aziende e dei creditori. In questo contesto, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si pone come un punto fermo fondamentale per il futuro del panorama imprenditoriale italiano.



D.Lgs. 14/19 – applicazione

Ambito di applicazione

Il D.Lgs. 14/19, modificato ed integrato dal D.Lgs. 83/22, disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia per le persone fisiche, che per le persone giuridiche. Quindi si applica dalle ditte individuali, pur se su queste con alcune limitazioni, fino alle multinazionali.

Entrata in vigore.

Il D.Lgs. 14/19, modificato ed integrato dal D.Lgs. 83/22, è in vigore, così modificato, dal 15 Luglio 2022.

Territorialità

Il D.Lgs 14/19 si applica alle Organizzazioni che lavorano nel territorio italiano.



D.Lgs. 14/19

modifiche art. 2086 codice civile


Art. 2086 c.c. , comma 2 (*)

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, **nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**.

(*) il comma 2 è stato introdotto dal D.Lgs. 14/19.

Quindi:

- 1) Adeguati assetti
- 2) Rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa
- 3) Adozione e attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



D.Lgs. 14/19 – adeguati assetti

Adeguati assetti

Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, sono stati introdotti dal D.Lgs. 14/19, di seguito vengono sintetizzati per tipologia.

Adeguati assetti organizzativi

Sono definiti da specifiche procedure, organigrammi, politiche e quant'altro che possa ottemperare alla gestione aziendale e al rispetto delle disposizioni legislative.

Adeguati assetti amministrativi

Prevedono la redazione di corrette procedure di gestione finanziaria, la valutazione e gestione dei processi interni, la gestione delle risorse umane e la gestione della documentazione amministrativa.

Adeguati assetti contabili

Fanno riferimento ad efficaci sistemi contabili, alla compliance alle norme in materia fiscale e civilistica, alla verifica dei KPI e dei dati, alla pianificazione di controlli.

Le suddette informazioni rappresentano una estrema sintesi e non sono assolutamente esaustive.



D.Lgs. 14/19 – rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Rilevazione tempestiva della crisi d'impresa – verifiche e controlli

L'art. 2 del D.Lgs. 83/22 definisce la tipologia di controlli che l'imprenditore deve attuare.

Di seguito un riepilogo:

- A) SQUILIBRIO DI TIPO PATRIMONIALE
- B) SQUILIBRIO DI TIPOECONOMICO
- C) SQUILIBRIO DI TIPOFINANZIARIO
- D) SOSTENIBILITA' DEI DEBITI PER I SUCCESSIVI 12 MESI
- E) DEBITI SCADUTI PER RETRIBUZIONI
- F) DEBITI SCADUTI VERSO FORNITORI
- G) ESPOSIZIONE VERSO BANCHE E ALTRE TIPOLOGIE DI INTERMEDIARI
- H) DEBITI SCADUTI VERSO INPS
- I) DEBITI SCADUTI VERSO INAIL
- L) DEBITI SCADUTI VERSO AGENZIA ENTRATE
- M) DEBITI SCADUTI VERSO AGENZIA DI RISCOSSIONE
- N) RICAVARE INFORMAZIONI PER LISTA DI CONTROLLO




D.Lgs. 14/19 – composizione negoziata

Art. 17 – accesso alla composizione negoziata

A fronte della ricezione della segnalazione da parte di uno o più soggetti qualificati, l'imprenditore può avvalersi degli strumenti previsti dal CCII.

La composizione negoziata della crisi di impresa è un percorso, eseguito sotto condizioni di riservatezza e in forma stragiudiziale, tramite il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, anche manifestando condizioni di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale e quindi ritrovandosi in una situazione di potenziale crisi o insolvenza, hanno possibilità concrete per continuare a restare sul mercato, anche attuando trasferimenti dell'azienda o di rami di essa.

La composizione negoziata prevede un iter completamente regolamentato dal D.lgs. 14/19 e dal D.lgs. 83/22.



D.Lgs. 14/19 – Segnali di allarme

Segnali di allarme come da art. 3, comma 4 del D.Lgs. 83/22

I segnali di allarme sono suddivisibili in due macro tipologie:

- Segnali verificabili da gestione interna
- Segnali da creditori pubblici qualificati (art. 25-novies D.lgs. 83/22)

I segnali verificabili da gestione interna sono:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

I segnali da creditori pubblici qualificati sono:

quelli provenienti dagli Enti identificati dal D.Lgs. 83/22 e descritti di seguito



D.Lgs. 14/19 – creditori pubblici qualificati – soglie di segnalazione

Segnalazioni dei Creditori Pubblici Qualificati

L'art 25-novies del D.Lgs. 14/19, modificato dal D.Lgs. 83/22, identifica i creditori pubblici qualificati e definisce le soglie, raggiunte le quali, i suddetti creditori segnalano alcune esposizioni debitorie.

A fronte delle segnalazioni, verrà esplicitamente richiesto di valutare la composizione negoziata della crisi, così come previsto dal D.L. 118/21

I Creditori Pubblici Qualificati sono:

- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle Entrate Riscossione
- INPS
- INAIL



D.Lgs. 14/19 – creditori pubblici qualificati – soglie di segnalazione

Segnalazioni dei Creditori Pubblici Qualificati

I creditori pubblici qualificati, comunicano, tramite PEC o R.R., all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo a fronte delle seguenti casistiche:

INPS, il ritardo di oltre 90 gg nel versamento dei contributi previdenziali:

- eccedenti quelli dell'anno precedente e da 15.000 euro se ci sono dipendenti;
- eccedenti l'importo di 5.000 euro se non ci sono dipendenti.

INAIL, il ritardo di oltre 90 gg nel versamento dei premi assicurativi eccedenti l'importo di 5.000 euro.

Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA), risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all'importo di 5.000 euro.

Agenzia della Riscossione, debiti erariali scaduti da oltre 90 gg superiori a:

- euro 100.000 per le ditte individuali;
- euro 200.000 per le società di persone;
- euro 500.000 per le altre società.



D.Lgs. 14/19 – giurisprudenza

Tribunale di Milano -decreto n. R.G. V.G. 9119/2019 + 9126/2019

La condotta dell'amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell'impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sé in linea con i doveri gestori oggi predicati dall'art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.

Tribunale di Roma - 3711/2020

E' responsabile l'amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsivoglia struttura organizzativa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o di pre-crisi.

Non potrà, invece, ritenersi responsabile l'amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a verificare tempestivamente la perdita della continuità aziendale.

Tribunale di Cagliari - 188/2021

Il Tribunale di Cagliari, ha affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario.

Cassazione, I sezione civile - ordinanza n. 2172/2023

Azione di responsabilità: gli amministratori di una società di capitali sono chiamati a rispondere, quale atto di mala gestio, dell'acquisto di un ramo d'azienda gravemente indebitato e dissestato.



D.Lgs. 14/19 – sanzioni

Sanzioni – riferimenti al codice civile

A fronte dell'obbligo di istituire gli adeguati assetti si considera in primis, quale sanzione, la **responsabilità personale patrimoniale degli amministratori** nei confronti dei terzi danneggiati dal loro comportamento omissivo, superficiale o negligente.

Il D.Lgs. 14/19 ha modificato il comma 6 dell'articolo 2476 c.c., ovvero: "**Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali** per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" e il comma secondo dell'articolo 2486 c.c. "**Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma**".


Inoltre la mancata, la parziale o inadeguata predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili può condurre all'accertamento della **responsabilità degli amministratori per mala gestio ex art. 2392 c.c.**

Da valutare che per l'art. 2476 c.c., **gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge.**

In caso di mancata adozione degli adeguati assetti come da art. 2086 c.c., ai sensi dell'art. 2409 c.c. è **prevista la denuncia al Tribunale.**

Altre sanzioni sono previste per il collegio sindacale.

La mancata adozione degli adeguati assetti, rende praticamente invendibile la società collettiva.



D.Lgs. 14/19 – sanzioni

Sanzioni – aspetti penali

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il D.lgs. 83/2022 prevede, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa allegata al bilancio, la dichiarazione obbligatoria di compliance con la normativa.

Pena prevista: **da 1 a 5 anni di reclusione.**

Art. 325 D.Lgs. 14/19

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Pena prevista: **da 6 mesi a 3 anni di reclusione.**





D.Lgs. 14/19 – cosa possiamo fare

Cosa possiamo fare per i nostri clienti

Possiamo preparare tutta la documentazione di sistema, ai sensi delle disposizioni di legge. Inoltre possiamo portare l'Organizzazione al raggiungimento della certificazione EFRMS 14:2019.

Offriamo, se richiesta, assistenza nel tempo, aggiornando i sistemi documentali alle successive modifiche e integrazioni che normalmente si susseguono, oppure alle mutate caratteristiche dei processi aziendali.



D.Lgs. 14/19 – cosa possiamo fare

Come lo facciamo

Il nostro scopo è quello di proteggere il cliente verso il maggior numero possibile di eventi negativi che possano impattare nell'ambito legislativo di riferimento.

Per fare ciò, il nostro cliente deve avere strumenti procedurali che coprano il più possibile le varie casistiche, quindi i nostri sistemi documentali hanno le seguenti caratteristiche:

- completezza e capillarità documentale
- facilità di lettura delle procedure o protocolli
- step conformi alla letteratura in materia
- aggiornati all'ultima s.m.i. di legge in vigore



D.Lgs. 14/19 – cosa possiamo fare


La nostra assistenza nel tempo

Sappiamo che le disposizioni legislative, soprattutto in ambito di impresa, sono soggette a continui cambiamenti, modifiche e integrazioni.

Per questo offriamo la nostra assistenza nel tempo, svolgendo regolari aggiornamenti documentali a fronte di mutate richieste legislative o di altra natura.

Inoltre, su richiesta, svolgiamo anche audit documentali per verificare l'eventuale gap tra l'attività che l'azienda dovrebbe svolgere e quella che realmente svolge, chiaramente nell'ambito delle richieste legislative di pertinenza.

Siamo coscienti dell'importanza dell'allineamento documentale alle disposizioni vigenti che, se trascurato, porterebbe ad una non adeguatezza dello stato dell'arte documentale e a relative sanzioni; per questo i nostri clienti tendono a rinnovarci nel tempo la loro fiducia.





David Scaffaro
STUDIO DI CONSULENZA
Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo, 30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdscopy.com - email: davidscaffaro@yahoo.it